



Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

Porti di Palermo,
Termini Imerese, Trapani,
Porto Empedocle

Rep. N. 143 /2021

Reg. Concessioni N. 17 /21

Atto di concessione demaniale marittima per licenza

da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale in favore della società "ENI S.p.A." per occupare **un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq 150,33 su cui insistono: 4 serbatoi interrati (n. 2 da mc 15, n. 1 da mc 10 e n. 1 da mc. 20), una cabina in muratura di mq 16 ed un arrotolatore di tubi per l'erogazione del gasolio, situata nel Comune di Porto Empedocle (Ag) e precisamente presso la radice del molo Crispi del porto di Porto Empedocle, allo scopo di mantenere un deposito di olio lubrificante.**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo in Palermo innanzi a me avv. Maria Paola La Spina, Ufficiale Rogante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale nominata con decreto del Presidente n. 243 del 28.02.2020, presso la sede dell'Autorità sita in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- L'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, con sede in Palermo nella via Piano dell'Ucciardone n. 4, P. I.V.A.: 00117040824, pec: info@pec.portpalermo.it, in persona dell'avv. Irene Grifo', nata a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] la quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratrice speciale del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, dott. Pasqualino Monti nato a [REDACTED] ([REDACTED]), il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 342 del 28.06.2017, avvalendosi all'uopo della procura speciale rilasciata in data 02 dicembre 2020 dal notaio Laura Arcoleo, Rep. N. 1462 e registrata a Palermo il 03.12.2020 al n. 31901/1T, allegata sotto la lettera "A" in copia autentica all'atto stipulato in data 04.12.2020, Rep. AdSP n. 87 del 2020 e registrato l'11.12.2020 al N.: 32681/1T, di seguito chiamata per brevità "AdSP", "Ente" o "Autorita'";

- da una parte -

- La societa' "ENI S.p.A." con sede a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00484960588, P. I.V.A. n.: 00905811006, pec: eni@pec.eni.com, in persona dell'ing. [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] domiciliato presso ENI S.p.A. il quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratore dell'Eni S.p.A. avvalendosi all'uopo dell'atto di conferimento di procura rilasciata in data 10 marzo 2020 dal notaio, Prof. Avv. Marco Sepe, Rep. N.: 15536 e registrata all'Agenzie dell'Entrate di Roma il 12.03.2020 al n. 915/1T

depositata agli atti dell'AdSP, di seguito chiamata per brevità
"Concessionario".

- dall'altra -

PREMESSO

VISTO il verbale del 30 ottobre 2019 con la quale la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle ha consegnato, per competenza, all'AdSP per l'adozione dei successivi atti di gestione, il fascicolo completo intestato alla società ENI S.p.A. (già ENI S.p.a. Refining & Marketing), riguardante la concessione demaniale marittima n.9 /2014, oggetto del presente rinnovo;

VISTA l'istanza di rinnovo del 5 luglio 2019 avanzata dalla società ENI S.p.A.;

ACCERTATO che in esito alla pubblicazione della sopracitata istanza nell'Albo Pretorio del Comune di Porto Empedocle, nell'albo della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e nel sito web dell'Autorità, non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.M. n. 342 del 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

VISTA la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia e, in particolare, l'art. 83, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO il deposito di euro 4.000,00 (quattromila,00), prestato dalla società ENI S.p.a. Refining & Marketing, a titolo di cauzione, ex art. 17 Reg. Cod. Nav., giusta ricevuta del tesoriere del n.1683 del 6 aprile 2020;

VISTA la precedente licenza di concessione demaniale marittima n. 9/2014 rilasciata alla ENI S.p.a. Refining & Marketing in data 11 giugno 2014, dalla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;

VISTO l'articolo 36 del Codice della Navigazione e le disposizioni contenute nel relativo Regolamento per l'esecuzione;

VISTO l'art. 199, co .3 lett. b) della Legge n.77 del 17 luglio 2020 che prevede la proroga di 12 mesi per le concessioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. n.34 del 2020, considerata la natura regolarizzativa della presente concessione a far data dal 01/01/2019 e fatti comunque salvi i generali poteri di autotutela dell' Ente;

VISTA la legge 13 ottobre 2020, n.126, di conversione del decreto legge del 14 agosto 2020, n.104, e la Circolare n.6 dell'11 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stabiliscono, a far data dal 1 gennaio 2021, che l'importo annuo del canone demaniale dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può essere inferiore a euro 2.500,00 (duemilaecinquacenti,00);

VISTA la nota dell'Ufficio competente dell'AdSP del 15.02.2021 (prot. AdSP n. 2871/21) con la quale si è comunicato che l'iter istruttorio del procedimento volto al rilascio della concessione oggetto del presente atto si è concluso positivamente.

Tutto cio' premesso, le parti come sopra costituite e rappresentate, confermando la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1) Oggetto e scopo

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36 e ss. del Codice della Navigazione e dell'art. 8 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice, l'Autorita' di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale, come sopra rappresentata **concede** alla societa' ""ENI S.p.A." con sede a Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 00484960588, P. I.V.A. n.: 00905811006, pec: eni@pec.eni.com, in persona dell'ing. [REDACTED] [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] C.F.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] domiciliato presso la societa' il quale dichiara di intervenire al presente atto quale procuratore dell'Eni S.p.A. avvalendosi all'uopo dell'atto di conferimento di procura rilasciata in data 10 marzo 2020 dal notaio, Prof. Avv. Marco Sepe, Rep. N.: 15536 e registrata all'Agenzie dell'Entrate di Roma il 12.03.2020 al n. 915/1T, di occupare **un'area demaniale marittima della superficie complessiva di mq 150,33 su cui insistono: 4 serbatoi interrati (n. 2 da mc. 15, n. 1 da mc 10 e n. 1 da mc. 20), una cabina in muratura di mq 16 ed un arrotolatore di tubi per l'erogazione del gasolio, situata nel Comune di Porto Empedocle (Ag) e precisamente presso la radice del molo Crispi del porto di Porto Empedocle, allo scopo di mantenere un deposito di olio lubrificante, meglio descritta nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A".**

Con la presente licenza si rinnova la licenza di cui in premessa.

Art. 2) Durata

La concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avra' durata di mesi 24 (ventiquattro) **a decorrere dal 1 gennaio 2020 con scadenza il 31 dicembre 2021, con contestuale proroga di 12 mesi fino al 31 dicembre 2022**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 199, co.3 lett. b) della Legge n. 77/2020 sopracitata, nel qual giorno il concessionario dovra' sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato all' AdSP, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalita' di registrazione fiscale.

Art. 3) Canone demaniale

In riconoscimento della demanialita' del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il Concessionario si obbliga a corrispondere all'AdSP a titolo di canone l'importo complessivo provvisorio di euro 6.390,00 (seimilatrecentonovanta,00), di cui euro 1.390,00 (milletrecentonovanta,00) a titolo di canone per l'anno 2020, euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) a titolo di canone minimo per l'anno 2021 ed euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) a titolo di canone minimo provvisorio per l'anno 2022.

Con il presente si da' atto che il concessionario ha gia' corrisposto il canone demaniale relativo agli anni 2020 e 2021, come da ricevute del tesoriere

dell'AdSP n. 3577 del 01.10.2019, n. 1309 del 03.03.2020, n. 780 del 25.02.2021 e n. 964 del 04.03.2021.

Per l'anno 2022, il canone annuo provvisorio di euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) aggiornato in base al tasso di inflazione programmato, dovrà essere versato entro 20 giorni dalla richiesta dell'AdSP, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 4 della legge n. 494 del 1993 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 400 del 1993.

Art. 4) Revoca e Decadenza

L'Autorità di Sistema Portuale avrà sempre la facoltà di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, per qualsiasi ragione, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti l'AdSP avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato

all'AdSP sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario terra' luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo dell'Autorita', in quello del Comune di Porto Empedocle e nell'albo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Porto Empedocle.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna delle aree concesse, tanto alla scadenza della concessione, che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorita' avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione, ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorita' Giudiziaria ed a cio' il concessionario presta fin da ora la piu' ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute l'Autorita' potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta, o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà dell'AdSP acquisire allo Stato, senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Oltre ai casi in cui e' prevista per legge la revoca della concessione, l'Autorita' di Sistema Portuale revochera' il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n.218, su richiesta di informativa inoltrata presso la Prefettura di competenza anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'articolo 91 del citato Decreto Legislativo n.159/2011 ai sensi del Protocollo d'Intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime stipulato in data 13 ottobre 2008 tra la Prefettura e l'ex Autorita' Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, saranno valutati negativamente.

Art. 5) Obblighi del Concessionario

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potra' eccedere i limiti assegnatigli, non potra' erigere opere non consentite, ne' variare quelle ammesse, non potra' cederle ad altri, ne' in tutto ne' in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del Codice della Navigazione, ne' destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, ne' infine indurre alcuna servitu' nelle aree attigue a quella concessagli, ne' recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovra' lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'Autorita', al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Ente dell'inesatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta l'Ente da qualsiasi azione, molestia, danno o condanna che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- il concessionario si obbliga, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);

- il concessionario e' obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Autorita' di Sistema Portuale ogni variazione in merito alla composizione dell'organo di amministrazione e della compagine societaria ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;
- il concessionario dovra' provvedere, a sua cura e spese, anche nelle more dell'eventuale rinnovo della concessione, alla perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni demaniali concessi, senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta nei confronti dell'Autorita' di Sistema Portuale e dello Stato in dipendenza delle spese sostenute a tale titolo, restando inteso che per i lavori di manutenzione straordinaria, come per le innovazioni di qualsiasi specie, deve ottenere la formale e preventiva autorizzazione dell'Autorita' e deve attenersi alle prescrizioni da questa eventualmente impartite. L'Autorita' ha comunque facolta' di ordinare gli interventi manutentori ritenuti necessari, e qualora il concessionario non vi provveda entro il termine fissatogli, la stessa Autorita' vi provvedera' d'ufficio, con addebito di spese rivalendosi sulla cauzione e fatta salva comunque la facolta' di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione;
- il concessionario e' tenuto a pagare sui beni demaniali marittimi in concessione tutte le imposte e le tasse locali;

- il concessionario dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme contenute nel Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime dell' Autorita', approvato con Decreto n. 509 del 21.12.2018, entrato in vigore in data 01.01.2019, pubblicato e consultabile sul sito istituzionale dell'Ente: www.adsppalermo.it;
- il concessionario sara' tenuto inoltre a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalita' che saranno comunicate dall' Autorita';
- tutti gli impianti (elettrico, idrico, illuminazione, etc.) dovranno essere mantenuti in piena conformita' alla specifica normativa vigente in materia e dovranno essere prodotte all' Autorita' le relative "Dichiarazioni di conformita'";
- il concessionario dovra' provvedere ad adeguare gli impianti alle norme che dovessero essere emanate nel corso della durata della concessione;
- durante l'uso dei beni demaniali marittimi oggetto della presente licenza il concessionario non dovra' arrecare alcun pregiudizio all'utilizzo dei beni demaniali e delle concessioni limitrofe;
- per eventuali esigenze connesse all'attuazione sia del vigente che del futuro Piano Regolatore del Porto di Porto Empedocle l'area concessa dovra' essere lasciata libera da ogni cosa/materiale a semplice richiesta dell' Ente, senza nulla a pretendere nei confronti dell' AdSP;
- il concessionario si obbliga, ove improrogabili necessita' lo richiedano, ad effettuare lo spostamento di materiali, arredi, attrezzature di lavoro di

qualunque genere per consentire l'esecuzione di lavori e/o di operazioni portuali nei beni assentiti in concessione;

- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato ad adeguare, a propria cura e spese, i luoghi di lavoro e le attrezzature alle vigenti norme di sicurezza e di igiene del lavoro nonché di sicurezza degli impianti (T.U. per la sicurezza sul lavoro - D. L.gs.vo n.81/2008 e s.m.i.);

- il concessionario, se ed in quanto prescritto dalla legge, e' obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle autorizzazioni, certificazioni, nulla osta, etc. che non sono di competenza dell'AdSP, in relazione alle attivita' esercitate sui beni demaniali concessi;

- il concessionario dovra' richiedere prima della scadenza, la visita triennale, ex art. 49 R.C.N., dell'impianto oggetto della presente concessione;

- il concessionario deve garantire il rifornimento delle unita' navali del Corpo delle Capitanerie di Porto, delle altre Forze di Polizia e dei mezzi navali che indichera' l'AdSP, anche al di fuori dagli orari di servizio. A tal fine, il concessionario si obbliga a fornire il predetto servizio entro un ora dalla richiesta, rendendosi prontamente disponibile;

- il concessionario si obbliga a consegnare all' Ente, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto cartaceo ed informatico, il modello di domanda D1 "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it;

- il concessionario e' obbligato a pagare eventuali maggiorazioni e conguagli dell'importo del canone scaturenti da disposizioni normative, circolari e/o direttive o da atti dell'Autorita', riferite al periodo di validita' della presente licenza.

Art. 6) Spese e imposte

Tutte le imposte, tasse, spese ed oneri connessi direttamente o indirettamente alla presente concessione sono poste interamente a carico del Concessionario. Il concessionario e' obbligato a corrispondere all'AdSP le eventuali ulteriori imposte che dovessero essere richieste dipendenti dall'atto in oggetto.

Il presente atto concessorio si e' perfezionato con la sottoscrizione della presente.

La presente licenza di concessione demaniale marittima viene rilasciata anche ai fini della regolarizzazione amministrativa, contabile e fiscale del rapporto concessorio in quanto si riferisce, in parte, ad un periodo pregresso rispetto alla validita' della stessa licenza.

I comparenti mi dispensano dal dare lettura dell'allegato (denominato allegato "A").

Richiesto io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ricevo quest'atto pubblico informatico, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, da me letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti i quali lo approvano e lo riconoscono conforme alle loro volonta'.

Quest'atto e' scritto da me Ufficiale Rogante su supporto informatico non modificabile su 16 pagine nella sua visualizzazione con il mio software

applicativo ed e' sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identita' personali, da ciascuna delle parti mediante apposizione delle firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, CAD e successive modifiche.

Palermo, 31 marzo 2021

Per l'AdSP

Avv. Irene Grifo' n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

ENI S.p.A.

Ing.  n.q.

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82, CAD e successive modifiche).

In presenza delle parti io Ufficiale Rogante, avv. Maria Paola La Spina, ho firmato il presente documento informatico con firma elettronica, di cui attesto la validita' del certificato di firma per averla verificata.

L'Ufficiale Rogante

Avv. Maria Paola La Spina

(Firma elettronica ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 07 marzo 2005 n. 82,
CAD e successive modifiche).